

Repertorio n. **62.406**

Raccolta n. **14.734**

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA di

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

(adeguamento statutario al Codice del Terzo Settore - Legge n. 117/ 2017)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di novembre.

(10/11/2020)

Alle ore quindici e quarantacinque minuti.

In Verbania, nello studio professionale in corso Cobianchi n. 62.

Avanti a me, dottor Fabio PALA, Notaio in Arona, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Verbania,

e' presente il signor

RABATTONI Mario, nato a Premosello-Chiovenda il 18 marzo 1947, residente e domiciliato in Mergozzo, via Alla Motta n. 10, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualita' di Consigliere dell'Associazione di Volontariato

"CENTRO AIUTI PER L'ETIOPIA"

(associazione riconosciuta con decreto del Ministero dell'Interno in data 2 giugno 1998), con sede in Verbania, via 42 Martiri n. 189, iscritta al numero 197 del Registro Prefettizio delle persone giuridiche della provincia del VCO (codice fiscale 01263200030), di seguito anche "ODV".

Comparsa della cui identita' personale io Notaio sono certo.

Premesso:

- che interviene in collegamento audio/video il signor GUENZI Enrico [nato a Buenos Aires (Argentina) il 30 dicembre 1952] nella sua qualita' di Vice Presidente della predetta Associazione;

- che il Vice Presidente dell'Associazione invita tutti i partecipanti (presenti ed in collegamento audio/video) a nominare il signor RABATTONI Mario (comparsa, sopra generalizzato) per dirigere e presiedere l'assemblea;

- che tutti i partecipanti (presenti ed in collegamento audio video) aderiscono alla proposta del Vicepresidente ed all'unanimita' nominano quale Presidente di Assemblea il comparsa signor RABATTONI Mario.

Quanto sopra premesso,

il comparsa mi dichiara che e' qui riunita l'Assemblea dei soci di detta Associazione di Volontariato, convocata per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Modifica statutaria anche in funzione dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore.

Quindi il Comparsa mi richiede di far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea.

Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza della presente assemblea per designazione unanime dei partecipanti il Consigliere RABATTONI Mario, il quale, sotto la propria responsabilita',

CONSTATA E DICHIARA:

- che l'assemblea e' stata regolarmente convocata, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 11 (undici) dello statuto sociale in questo giorno e luogo alle ore 15:30;

- che l'avviso di convocazione prevede che, in ottemperanza alle disposizioni sanitarie per il contenimento dell'emergenza da Covid-19, possa essere consentita la partecipazione all'assemblea in collegamento audio/video tramite piattaforma web;

- che sussistendone i presupposti di legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 106 commi 2 e 8 bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con

REGISTRATO A

NOVARA

Il 12 novembre 2020

al n. 13167 serie 1T

esente

modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), l'assemblea puo' tenersi anche in videoconferenza;

- che sono intervenuti:

* di persona n. 3 (tre) associati;

* per delega (che, previo controllo di loro regolarita' ed idoneita' da parte del Presidente stesso, verranno conservate negli atti dell'associazione] n. 2 (due) associati ed

* in collegamento audio/video n. 6 (sei) associati

e quindi n. 11 (undici) associati su 13 (tredici) totali,

come risulta dall'elenco degli associati presenti e video/audio collegati (e dei deleganti) che si allega al presente atto la lettera "A";

- che per il Consiglio Direttivo e' presente il signor RABATTONI Mario (Consigliere e Tesoriere) e in collegamento audio/video i signori GUENZI Enrico (Vicepresidente), POZZONI Tiziana e GORLANI Massimiliano (Consiglieri) essendo assenti giustificati il Presidente dell'Associazione signor RABATTONI Roberto ed il Consigliere signor DEGIORGI Agostino;

- di aver egli Presidente di assemblea accertato l'identita' e la legittimazione di tutti i partecipanti;

- che tutti gli intervenuti (in proprio, per delega ed in collegamento audio/video) si dichiarano sufficientemente informati sull'argomento posto all'ordine del giorno e che nessuno si oppone alla sua trattazione;

- che, pertanto, l'assemblea e' regolarmente costituita ed atta a deliberare, essendo prevista, ai sensi dell'art. 11 (undici) dello Statuto, la validita' della convocazione per le modifiche statutarie con la presenza di almeno tre quarti degli associati.

Il Presidente, dopo un breve saluto, passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, propone all'assemblea di sostituire il vigente Statuto, al fine di adeguarlo al recente Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), con un nuovo statuto, con conseguente possibilita' di iscrizione dell'Ente nell'istituendo Registro Unico del Terzo Settore. Detto nuovo statuto modificato ed adattato con le specifiche caratteristiche ed esigenze relative al "CENTRO AIUTI PER L'ETIOPIA", si trova gia' depositato, fin dal 29 ottobre 2020, presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati.

A questo punto il Vice Presidente GUENZI Enrico ed il Consigliere POZZONI Tiziana prendono la parola ed evidenziano come l'iscrizione al RUNTS consentira' all'Ente la conservazione delle agevolazioni fiscali (e di conseguire di ulteriori) e ringraziano per l'opera redazione del nuovo Statuto la direttrice Elena Sechi e la consulente dottoressa Paola Speziani. Il Vice Presidente ringrazia anche il Consigliere avvocato Tiziana Pozzani per la consulenza e collaborazione prestata. — Quindi il Presidente dell'Assemblea suggerisce di adottare detto nuovo statuto, ed invita i presenti a deliberare.

Accolto l'invito l'assemblea, dopo brevissima discussione, all'unanimita'

DELIBERA:

1) di **adottare** (secondo i suggerimenti del presidente) ed **approvare**, sia nei singoli articoli che lo compongono sia nel suo complesso, un **nuovo Statuto** (adeguato al Codice del Terzo Settore e contenente tra l'altro la regolamentazione di ordinamento, amministrazione e rappresentanza dell'ente), Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di **dare atto** che alla denominazione dell'ente, dal momento della sua iscrizione nell'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si aggiungera' la locuzione "Ente del Terzo Settore" e/o l'acronimo "E.T.S." (nella forma siglata);—

3) di **dare atto** che, per acquistare la personalita' giuridica mediante l'iscrizione nel RUNTS, l'associazione dovra' possedere un patrimonio minimo liquido e disponibile di euro 15.000 (quindicimila), come previsto dall'art. 22 del CTS.

4) di **dare mandato** all'organo amministrativo:

- di richiedere l'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), Sezione "*Organizzazioni di Volontariato*" [(art. 46, comma 1 **lett. a)**]
- di apportare, senza necessita' di ulteriore delibera assembleare, allo Statuto teste' approvato tutte le modifiche od integrazioni che fossero richieste al fine di iscrizione nel RUNTS e/o nel Registro delle Persone Giuridiche;
- corredare l'istanza al RUNTS di estratti bancari, o comunque qualsiasi altra documentazione richiesta al fine di comprovante l'esistenza di un patrimonio liquido di almeno euro 15.000 (quindicimila).

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara approvate le superiori deliberazioni, e chiusa l'assemblea, essendo le ore sedici e venti minuti.

Il Vice Presidente dell'Associazione assume a proprio carico l'onere di richiedere l'iscrizione delle presenti modifiche e lo Statuto allegato sotto la lettera "B" nel Registro delle Persone Giuridiche.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto e' esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Il comparente, sotto la propria personale responsabilita', consapevole della rilevanza penale del proprio comportamento ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato decreto;
- che lo scopo e la natura dell'operazione qui perfezionata sono esattamente quelli risultanti dal presente atto;
- che la prestazione richiesta al notaio consiste nella predisposizione del presente atto e nell'esecuzione dei connessi usuali controlli ed adempimenti successivi;
- di acconsentire alla trattazione ed alla conservazione dei dati forniti ai sensi dei D.Lgs. 196/2003 e 101/2018 (avendo ricevuto, come riconoscono, la relativa informativa) e per le finalita' di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007 ed all'inserimento delle presenti dichiarazioni nel presente atto;
- che titolari effettivi della presente operazione sono il signor RABATTONI Roberto (Presidente, nato a Mergozzo il 26 maggio 1943) ed il signor GUENZI Enrico (Vice Presidente, sopra generalizzato).

Il signor RABATTONI Mario dichiara:

- di non essere persona politicamente esposta e di essere pensionato;
- che il signor RABATTONI Roberto non e' persona politicamente esposta ed e' pensionato;
- che il signor GUENZI Enrico non e' persona politicamente esposta ed e' pensionato.

Il comparente dichiara di ben conoscere gli allegati ed espressamente dispensa me notaio dal darne lettura.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale elettronicamente scritto da persona di mia fiducia, e da me completato che occupa un foglio per tre intere facciate e parte della quarta.

Atto da me letto in presenza dell'assemblea, al comparente che, da me interpellato
lo approva e sottoscrive. _____

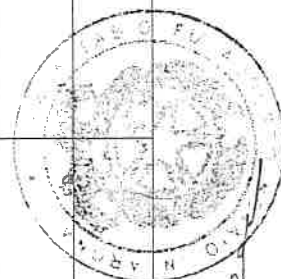
F.to: _____

Rabattoni Mario _____

Fabio Pala Notaio (L.S.) _____

Assemblea Soci Straordinaria del 10 Novembre 2020 - Modifiche Statutarie

Nr.	Associato	Presente	Collegato	Presente per Delega	Di cui delega a
1	Carrera Paolo		X		
2	Castelli Roberto		X		
3	Crippa Roberto			X	CARRERA PAOLO
4	De Giorgi Agostino				
5	Gagliardi Giovanni Battista	X			
6	Gorlani Massimiliano		X		
7	Guenzi Enrico		X		
8	Pirosetti Adriana	X			
9	Pozzoni Tiziana		X		
10	Rabattoni Mario	X			
11	Rabattoni Roberto				
12	Scotti Livia			X	PIROSETTI ADRIANA
13	Toci Vera		X		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Allegato "B" all'atto Rep. n. 62.406/14.734 in data 10 novembre 2020

Art. 1

Costituzione, denominazione e Sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. ed al D.P.R. n. 361/2000, l'Organizzazione di Volontariato

"CENTRO AIUTI PER L'ETIOPIA ODV".

2. La denominazione dell'Associazione sara' automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS e da quel momento sara' "*CENTRO AIUTI PER L'ETIOPIA ODV ETS*"

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Verbania. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione e' iscritta. Il Consiglio direttivo puo', senza che cio' comporti mutamento dello Statuto, individuare e modificare la sede operativa, principale, anche diversa dalla sede legale, istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali sia in Italia che all'estero.

4. La durata dell'ODV non e' predeterminata ed essa puo' essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 19 (diciannove).

5. L'associazione ha personalita' giuridica, sussiste quindi separazione tra patrimonio dei membri ed amministratori e patrimonio dell'ente. Puo' citare ed essere citata in giudizio.

Art. 2

Scopi e finalita'

1. L'ODV e' apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale si prefigge lo scopo di perseguire il benessere delle popolazioni vulnerabili etiopi e di altri Paesi Africani che si trovano in condizioni di poverta' o sono colpite da calamita' naturali, disastri ambientali o guerre. Cio' mediante la realizzazione di opere di aiuto umanitario, sia in contesti emergenziali che di sviluppo, in aiuto alle categorie piu' deboli della popolazione, ovvero bambini, donne e malati. Le finalita' sono perseguite anche attraverso la sensibilizzazione del grande pubblico per creare consapevolezza dei problemi in cui vivono queste categorie piu' deboli della popolazione.

Art. 3

Attivita'

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 (due) e nell'intento di agire a favore di tutta la collettivita', l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs.117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attivita' di interesse generale:

- art. 5 lettera n): cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;

- art. 5 lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

- art. 5 lettera x): cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

- art. 5 lettera i): organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

- art. 5 lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'ODV intende svolgere, anche in collaborazione con enti governativi, enti privati e religiosi le seguenti attività:

a) provvedere alla raccolta di quanto possa servire per l'invio di aiuti, di generi alimentari e di conforto, nonché di denaro e medicine, alle popolazioni etiopi oltre che di altri Paesi africani in cui promuovere progetti di cooperazione e sviluppo e intraprendere procedure di adozione internazionale;

b) provvedere al mantenimento di bambini bisognosi, orfani ed abbandonati;

c) contribuire:

- alla conoscenza e alla diffusione dell'istituto dell'adozione giuridica di bambini in stato di abbandono;

- allo studio dei problemi riguardanti gli aspetti giuridici ed umani dell'adozione; alla predisposizione di servizi volontari volti a facilitare l'adozione dei minori da parte delle famiglie che lo desiderino, mediante la predisposizione dei documenti necessari, la collaborazione con gli Enti competenti e l'attuazione di eventuali collaborazioni con Enti o persone che perseguano gli stessi scopi;

- al consolidamento dell'amicizia tra le famiglie e le persone che sono favorevoli all'adozione, nel rispetto delle singole credenze politiche, religiose e culturali incentivando gli incontri tra le famiglie per il proficuo scambio di esperienze e curando anche il mantenimento dei rapporti con il paese d'origine;

- al sostentamento, anche mediante l'incoraggiamento e la diffusione delle adozioni a distanza, di quei bambini che non possono essere giuridicamente adottati;

- alla realizzazione di progetti per lo sviluppo e il trasferimento di competenze ai bambini e ragazzi vulnerabili al fine di consentire il raggiungimento dell'autosufficienza, anche attraverso sostegni per lo studio e l'autoimprenditorialità;

- allo svolgimento di ogni altra attività o progetto che si rendesse utile per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

d) sostenere ed aiutare le persone ammalate provenienti dall'Etiopia e da altri Paesi africani che necessitano di cure specialistiche non disponibili nel loro Paese;

e) acquistare o ricevere in donazione beni mobili ed immobili, erogazioni liberali in denaro, lasciti e contributi ed amministrarli direttamente per il conseguimento degli obiettivi statuari. E' facoltà dell'associazione amministrare e trasferire i beni mobili ed immobili fra le diverse sedi in cui svolge la propria attività statutaria.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per

l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

7. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

8. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

9. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

10. L'Associazione può aderire ad altre Associazioni, Fondazioni o Enti che perseguano gli stessi scopi e con le stesse caratteristiche di solidarietà sociale.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
- b. Contributi pubblici e privati;
- c. Donazioni e lasciti testamentari;
- d. Rendite patrimoniali;
- e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
- f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibili alle disposizioni del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;
- g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il giorno 1 Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali, statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, salva la possibilità di costituire riserve vincolate a tale scopo.

5. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le ODV, in numero non inferiore a 7 (sette) persone fisiche o 3 (tre) organizzazioni di volontariato, che

condividono gli scopi e le finalita' dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'ODV e' a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6 (sei).

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio e' regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalita' perseguite e l'attivita' d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed e' subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni e' ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3. Il ricorso all'assemblea dei soci e' ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualita' di socio e' intrasmissibile.

5. La qualita' di Socio si perde:

a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;

b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;

c. per morosita' rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 (trenta) giorni dall'eventuale sollecito scritto;

d. per non aver partecipato a tre assemblee consecutive senza giustificato motivo.

6. L'esclusione o la decadenza dei soci e' deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facolta' di replica.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, ne' hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attivita'. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attivita' promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facolta' di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

- di consultare i libri sociali attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, quando sia presentata richiesta scritta al direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;

- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa e' intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso puo' essere restituita.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Art. 8

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'ODV:

a. L'Assemblea dei soci;

b. Il Consiglio direttivo;

c. Il Presidente;

d. L'Organo di controllo, ove ricorrano i requisiti o per volonta' dei soci;

e. Il revisore unico

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci e' l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attivita' della stessa ed e' composta da tutti i soci.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati (iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari).

3. Ciascun associato dispone del voto singolo e puo' farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche tramite collegamento audio video telematico e l'espressione del voto con tale modalita', purché sia possibile verificare l'identita' del soggetto che partecipa e vota e ogni intervenuto possa partecipare in modo adeguato alla discussione intervenendo in tempo reale alla trattazione ed al voto.

5. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessita' l'Assemblea puo' eleggere un segretario.

6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessita' oppure quando ne e' fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7. La convocazione e' inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 8 (otto) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10. L'assemblea puo' essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria e' valida in prima convocazione se e' presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilita' gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio secondo quanto stabilito dagli art. 13 e 14 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

4. L'Assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i;

b. approva il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i;

c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV;

e. nomina e revoca l'organo di controllo

f. delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;

g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

i. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

j. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

k. delibera sull'esclusione dei soci;

l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;

o. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attivita' di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalita' previste dall'art. 3 (tre) comma 6 (sei) dello Statuto;

p. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attivita' dell'ODV;

q. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attivita' diverse ai sensi dell'art. 3 (tre) comma 4 (quattro) del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalita' previste dall'art. 9 (nove).

2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo e' composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 9 (nove) consiglieri scelti fra i soci che posseggano specifici requisiti di professionalita', durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea puo' rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilita' l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la meta' dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attivita' per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8. Il Consiglio Direttivo e' responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attivita':

a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 D.lgs.117/2017 e s.m.i;

- c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f. propone l'individuazione e l'esercizio di eventuali attivita' diverse ai sensi dell'art. 3 (tre) comma 4 (quattro) del presente Statuto;
- g. ha facolta' di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo e' presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente ogni 2 (due) mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 (due terzi) dei componenti.
11. La convocazione e' inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 3 (tre) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I Consiglieri possono partecipare ed intervenire anche tramite collegamento audio video telematico e l'espressione del voto con tale modalita', purché sia possibile verificare l'identita' del soggetto che partecipa e vota e ogni intervenuto possa partecipare in modo adeguato alla discussione intervenendo in tempo reale alla trattazione ed al voto.
13. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono trascritti sul libro verbali del consiglio direttivo.
14. Per la validita' delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti la deliberazione si considera non approvata.
15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
16. L'obbligatorieta' dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 (quattordici) avra' efficacia a partire dall'operativita' del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente e' eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attivita' dell'ODV; ha la facolta' di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato e' garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro

approvazione.

Art. 14

Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessita' o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs.117/2017 e s.m.i., puo' essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non puo' essere retribuito.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonche' sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 D.lgs.117/2017 e s.m.i., ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 14 D.lgs.117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 15

Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessita' o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs.117/2017 e s.m.i., l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale puo' essere o una persona fisica oppure oppure una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non puo' essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) anni e puo' essere rinominato fino a 3 (tre) volte consecutive.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 17

Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario puo' essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attivita' a favore dell'ODV.

2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV, puo' presenziare alle riunioni del consiglio direttivo senza aver diritto di voto.

Art. 18

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attivita' approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facolta' di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o

esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria puo' decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o piu' liquidatori e determina le modalita' di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs.117/2017 e s.m.i.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 D.lgs.117/2017 e s.m.i.), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere e' reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato e' tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformita' dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorieta' del parere vincolante di cui al comma 2 (due) avra' efficacia dall'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20

Norme finali

1. Per tutto cio' che non e' espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs.117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia e del D.P.R. n. 361/2000.

F.to:

Rabatttoni Mario

Fabio Pala Notaio (L.S.)